



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

- Allegato 2 -

ADEGUAMENTO DELLE CONCESSIONI IDROELETTRICHE EX LEGE 102/90 art. 8, commi 1 e 3. PROTOCOLLO DI INTESA PER LA SPERIMENTAZIONE PREVISTA DALLA NORMA ADOTTATA - ALLEGATO PARTE INTEGRANTE ALLA DELIBERA N. 6 DEL COMITATO ISTITUZIONALE DEL 06.08.1992

PROTOCOLLO DI INTESA TRA:

- Ministero dei Lavori Pubblici
- Ministero dell'Ambiente
- Autorità di bacino del Po
- Regione Lombardia
- Provincia di Sondrio
- Provincia di Bergamo
- Provincia di Brescia
- Concessionari idroelettrici grandi derivazioni

PREMESSO CHE:

- la legge 102/90, in applicazione dei principi della legge 183/89, prevede l'adeguamento a cura dell'Autorità di bacino dei disciplinari di concessione per derivazione idroelettrica nel territorio della Valtellina e nelle aree contigue;
- l'adeguamento deve perseguire le finalità dettate dalla legge 183/89 all'art. 3, comma 1, lettera i, per cui "l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale negli alvei sottesi";
- in applicazione di detta legge 102/90, art. 8 comma 1 l'Autorità di bacino ha provveduto alla determinazione del valore della portata minima vitale costante nei corsi d'acqua del territorio interessato attraverso la definizione di una norma che è stata approvata dal Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino nella seduta del 23 ottobre 1991;
- detta norma comprende:
 - la regola che definisce il deflusso costante minimo vitale negli alvei, corredata dai

11

- valori numerici dei parametri relativi,
- i criteri di applicazione della norma e di definizione dei relativi programmi di rilascio da parte delle derivazioni soggette;
- la individuazione della necessità di effettuare un periodo di sperimentazione dell'applicazione della norma stessa, esteso per un opportuno arco di tempo, con il fine di fornire maggiori elementi conoscitivi sulle caratteristiche idrologiche, idrauliche, biologiche e naturalistiche del sistema idrico, utili ad una migliore quantificazione del deflusso minimo vitale e dei conseguenti programmi di rilascio delle utenze idroelettriche;
- l'Autorità ha predisposto un progetto di massima che definisce le funzioni operative da svolgere per la sperimentazione, dove in particolare sono indicati:
 - i parametri o le grandezze oggetto di misura,
 - i punti di misura o di prelievo,
 - la frequenza di campionamento,
 - i metodi o la strumentazione di misura,
 - le modalità di raccolta e di trattamento dei dati rilevati.


CONSIDERATE:

- le finalità specifiche del programma di sperimentazione, volte ad una verifica della regola che quantifica il minimo deflusso vitale costante negli alvei in funzione di:
 - una caratterizzazione del regime idrologico naturale nella rete idrografica dell'area con riferimento specifico ai valori di magra;
 - una quantificazione degli effetti indotti dalle derivazioni idroelettriche in termini di scostamento dai valori minimi naturali;
 - una quantificazione delle caratteristiche qualitative dei corsi d'acqua e di quelle connesse agli aspetti naturalistici ed ambientali;
 - una quantificazione degli effetti conseguenti ai rilasci effettuati in applicazione della regola provvisoria;

CONSIDERATI:

- gli obiettivi generali costituiti da:
 - il raccordo delle funzioni degli enti pubblici operanti nell'area e di quelle dei concessionari;
 - la promozione ambientale del sistema idrico dell'intera area attraverso la ricerca di soluzioni di compatibilità tra esigenze di qualità naturalistica ed ambientale e di uso dell'acqua;
 - la promozione delle funzioni di controllo sulla permanenza in alveo delle portate minime vitali.

Tutto ciò premesso tra le parti



BR

SI CONVIENE E SI STIPULA CHE:


1. E' intenzione comune tra gli enti e soggetti firmatari di concorrere alla esecuzione del programma di sperimentazione di cui alle premesse;
2. i costi del programma di sperimentazione, esclusi quelli di adeguamento degli impianti idroelettrici, sono sostenuti dalla Regione Lombardia in accordo con l'Autorità di bacino sulla base degli stanziamenti allo scopo predisposti nello Schema Previsionale e Programmatico di cui alla legge 102/90 approvato in data 23 dicembre 1991 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità; ed in data 28.12.91 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. le attività operative di campagna connesse alla sperimentazione (installazione apparecchiature di misura, gestione delle stesse, rilevamento campioni, esecuzione di analisi di laboratorio e di prove in situ) sono eseguite su indicazione dell'Autorità di bacino e affidate a ditte specializzate da parte della Regione Lombardia;
4. il programma di sperimentazione è diretto dall'Autorità di bacino per l'insieme degli aspetti tecnici, scientifici ed operativi;
5. e' costituito un Comitato di collegamento e consulenza, formato da un membro designato da ciascuno degli Enti firmatari del presente protocollo. Il Comitato sarà coordinato dal membro designato dall'Autorità di bacino e si avvarrà delle strutture della Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino;
6. è il compito del Comitato:
 - proporre un progetto operativo e di coordinamento che definisca i compiti e le funzioni di ciascuno degli enti e dei soggetti interessati firmatari in relazione alle specifiche competenze ed in rapporto alle esigenze del programma di sperimentazione; il progetto operativo contiene per ogni singolo impianto l'indicazione dei rilasci delle portate concorrenti a determinare il deflusso minimo vitale risultante dall'applicazione della norma approvata ed i relativi punti di restituzione in alveo;
 - proporre ove necessario eventuali varianti al progetto operativo come suggerito dai risultati progressivi della sperimentazione;
 - seguire le diverse fasi di esecuzione del programma di sperimentazione assicurando il coordinamento per le funzioni esercitate dagli enti e soggetti firmatari;
 - predisporre una relazione conclusiva sui risultati della sperimentazione;
7. al termine del programma di sperimentazione l'Autorità di bacino, sulla base dei dati raccolti, delle relative elaborazioni, e della relazione conclusiva del Comitato di cui al precedente n.6, pone mano alla revisione della regola che definisce il minimo deflusso costante vitale, apportandovi variazioni in aumento o in diminuzione intervenendo sia sulla struttura ovvero sui valori numerici dei parametri;
8. il Comitato, costituito entro 1 mese dalla firma del presente Protocollo e concluderà tutte le attività con il termine del programma di sperimentazione con provvedimenti del Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Po;

12

9. la durata del programma di sperimentazione è fissata in 36 mesi a decorrere dalla data del presente protocollo d'intesa;
10. il presente Protocollo sottoscritto dai partecipanti costituisce:
- impegno all'attuazione coordinata del programma di sperimentazione limitatamente alla durata indicata al precedente n.9;
 - impegno a rimuovere con atti ed iniziative opportuni eventuali impedimenti settoriali suscettibili di pregiudicare la fattibilità dell'intervento.
 - impegno delle Aziende elettriche, limitatamente al periodo della sperimentazione, ad effettuare i rilasci delle quantità d'acqua previste nel progetto operativo senza indennizzi e senza riduzione dei canoni. Al termine della sperimentazione le concessioni saranno oggetto di revisione secondo le norme di legge.

Roma, 06.08.1992

IL SEGRETARIO GENERALE
(Prof. Roberto Passino)



IL PRESIDENTE
(Sen. Francesco Merloni)

